

NOTA INFORMATIVA

Concessione di contributi a fondo perduto per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero . (Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 2 capo VIII)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
- dall'art. 13 comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Concessione di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui:

- alla Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 2 capo VIII
- al DPR n. 28 settembre 2017 n. 221/Pres (Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18)
- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014
- Decreto n. 2869 del 13.10.17 del Direttore del Servizio Accesso al Credito alle Imprese della Regione Friuli Venezia Giulia di approvazione del Bando
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»)

UFFICIO COMPETENTE IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI O TRARNE COPIA (DIRITTO DI ACCESSO)

Camera di Commercio di Udine.

Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Udine.

STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

CCIAA DI UDINE - Ufficio contributi

e-mail: contributi@ud.camcom.it

Responsabile del procedimento: OTTOGALLI Iwan

Sostituto: PAVAN Serena

Responsabile dell'istruttoria: PAVAN Serena 0432 273540

PERESANO Lorena 0432 273509

PROCEDIMENTO E TERMINI

La graduatoria su base provinciale è approvata dal soggetto gestore entro **90 giorni** dal termine ultimo di presentazione delle domande ed è pubblicata sul sito internet ufficiale dello stesso.

I termini massimi assegnati per l'integrazione o regolarizzazione della domanda sono di 30 giorni (art. 16 comma 3, del Regolamento.)

I termini massimi assegnati per l'integrazione o regolarizzazione della rendicontazione sono di 30 giorni (art. 23 comma 9, del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 7/2000, i soggetti di cui all'articolo 13 della medesima legge e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti

I progetti pluriennali di promozione all' estero di cui al capo III del Regolamento devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 4 anni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

I termini del procedimento si sospendono nelle seguenti ipotesi:

In pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli artt. 16, c. 3 e 23, c.9 del D.Preg. 221/2017 e del Bando.

I termini del procedimento si interrompono in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.Preg. 221/2017 e del Bando.

OBBLIGHI

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:

- il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della LR 7/2000;
- tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla L.R. 7/2000 e dalla normativa vigente.

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

(art. 25 del D.Preg. 221/2017)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultino integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - b) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 13, decorra inutilmente;
 - c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al pertinente limite minimo di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

RINVIO

Per tutto ciò che riguarda la presentazione della domanda, i divieti, gli obblighi, le ispezioni ed i controlli, l'annullamento e revoca (art. 25 D.Preg. 221/2017) del provvedimento di concessione e quant'altro, si rinvia al D.Preg. 221/2017, al Bando e alla legge regionale 7/2000.

FONDI

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Udine. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio.